

STATUTO

Articolo I – Denominazione e durata

È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CASTELLAMMARE DEL GOLFO - SCOPELLO". La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2099 (duemilanovantanove), salvo anticipato scioglimento e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Articolo II - Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Castellammare del Golfo (TP) in Corso G. Garibaldi n. 293, è prerogativa del Consiglio Direttivo spostare la sede. Può istituire delegazioni ed uffici distaccati sia in Italia che all'estero.

Articolo III - Disciplina

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti e in attuazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola i soci alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Articolo IV- Finalità

L'Associazione è apolitica ed apartitica, non ha fini di lucro e si prefigge di:

- progettare e promuovere una comune visione del territorio, al fine di creare una destinazione Castellammare – Scopello che rappresenti, in termini turistici, civili e sociali, un luogo ospitale, organizzato e dalla vivibilità sostenibile;
- progettare e promuovere l'immagine del territorio come meta turistica;
- depositare un logo che la identifichi e concordare con l'assemblea l'uso di tale logo;
- creare servizi e migliorare quelli esistenti;
- riscoprire le tradizioni gastronomiche e artigianali locali;
- elaborare strategie di marketing territoriale, promuovere studi di settore, realizzare gruppi di acquisto, progettare interventi di commercializzazione web, organizzare fiere, convegni e ogni altra iniziativa socio-culturale, work shop ed eventi, promuovere corsi di formazione professionale;
- contribuire all'attuazione delle politiche comunali, regionali e nazionali di sviluppo locale e favorire l'utilizzo dei programmi attivati dall'Unione Europea.

L'Associazione potrà perseguire i propri scopi anche attraverso il collegamento a livello nazionale con tutti gli organismi che perseguono le medesime finalità dell'Associazione stessa; inoltre, potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Potrà, in particolare, accedere alle contribuzioni pubbliche a sostegno delle predette attività previste dalle vigenti normative regionali, nazionali o comunitarie ed offrire collaborazione, assistenza e consulenza nei settori di attività.

Articolo V – Soci

Possono far parte dell'Associazione, in qualità soci, le imprese ricettive, nella persona dei rispettivi proprietari, gestori, familiari, legali rappresentanti, direttori e altri soggetti a ciò espressamente delegati - in regola con le normative nazionali, regionali e comunali di riferimento, che operano nel settore dell'ospitalità nel territorio di Castellammare del Golfo, condividono le sue finalità e vogliono operare per il loro raggiungimento. Il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono in: fondatori, ordinari e onorari.

- **Fondatori** sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione e hanno gli stessi obblighi e diritti dei soci ordinari;

- **Ordinari** sono coloro ammessi a far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo e in particolare le persone giuridiche o fisiche, italiane e straniere, che accettino le finalità dell'Associazione e le relative norme statutarie.

- **Onorari** sono coloro che vengono nominati tali dall'Assemblea per particolari meriti e/o per il consistente sostegno dato all'Associazione, non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e della quota associativa annuale, hanno il diritto di assistere alle assemblee e non hanno diritto al voto.

L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda del richiedente, e ratificata successivamente dall'Assemblea dei soci.

L'adesione comporta il diritto di voto in Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione, di essere informati sulle sue attività e di controllare l'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata su espresso mandato dell'Associazione.

Il comportamento dei singoli soci verso gli altri componenti dell'Associazione, deve essere improntato a spirito di solidarietà, correttezza e buona fede.

Articolo VI – Recesso ed esclusione del socio

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità e condotta indegna.

I soci possono recedere dall'Associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al Presidente il quale ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata nei seguenti casi:

- comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione o che in qualunque modo arrechino danno all'Associazione;

- mancato versamento delle quote sociali annuali e/o ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale (la morosità del socio potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo qualora il pagamento della quota associativa non avvenga entro trenta giorni dalla data stabilita). Il socio moroso, inoltre, non ha diritto di voto nelle assemblee;

- inadempimento dei doveri inerenti alla qualità di socio o degli impegni assunti verso l'Associazione o delle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere approvate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Al socio escluso è consentita possibilità di appello all'Assemblea e comunque al giudice ordinario.

Articolo VII – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- il Consiglio direttivo,
- l'Assemblea dei soci,
- il Collegio dei probiviri.

Articolo VIII - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo.

Si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente dell'Associazione con avviso contenente l'ordine del giorno da recapitare ai soci tramite posta elettronica o da affiggere presso la sede, almeno 8 giorni prima.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Possono partecipare all'Assemblea solo i soci, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa o di ogni altro importo dovuto nei confronti dell'Associazione e con l'osservanza degli altri doveri imposti dalla legge o dallo Statuto. Ogni socio ha un voto.

L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo, eventualmente sul bilancio preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e su tutto quanto ad essa demandato per Statuto.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei Soci.

Le discussioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale redatto da un segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Ogni socio dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale.

Articolo IX – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea tra i soci.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni, e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente che ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, il vice-presidente, il segretario e il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente. Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio, ammette i nuovi soci, fissa la quota associativa, delibera le esclusioni, provvede alla redazione del bilancio consuntivo, ed eventualmente di quello preventivo, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo può compilare un regolamento per il funzionamento dell'Associazione, di singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci. Il regolamento dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato con anticipo di 48 ore dal Presidente, anche per e-mail o altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei, e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e alla quota sociale.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo X - Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza il vice presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo; firma i contratti, la corrispondenza e tutti gli altri atti dell'Associazione; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo

ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione.

Articolo XI – Revisori dei conti – Collegio dei probiviri

La gestione sociale può essere controllata da un Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi scelti tra persone aventi idonea capacità professionale, o da un singolo Revisore, eventualmente nominati dall'Assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei probiviri è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Articolo XII – Risorse economiche

Le risorse economiche e il patrimonio sociale dell'Associazione sono costituite da:

- a. contributi e delle quote degli associati
- b. interessi attivi
- c. contributi volontari di terzi
- d. introiti straordinari
- e. donazione volontarie degli associati o di terzi
- f. da erogazioni di fondi per progetti nazionali o europei
- g. eccedenze attive
- h. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi delle Leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili, beni mobili registrati e beni immateriali, quali opere dell'ingegno, brevetti e marchi.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

Articolo XIII - Proventi

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'Associazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della L. 266/91.

Articolo XIV - Scioglimento

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

Articolo XV - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene un rendiconto economico e finanziario relativo all'anno trascorso.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo, il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa relative all'anno trascorso.

I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo del Collegio dei revisori dei conti, se nominato, che in merito esprimono il loro parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.

Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate secondo la normativa vigente.

Il bilancio preventivo e consuntivo sono approvati dall'Assemblea entro il 30 marzo di ogni anno.

Articolo XVI – Dipendenti, collaboratori

L'Associazione può avvalersi di collaboratori in rapporto diretto subordinato o prestazione occasionale negli eventuali limiti previsti dall'ordinamento. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge. Ai collaboratori di lavoro autonomo è applicato, ai sensi di legge, trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo.

Articolo XVII – Disposizioni finali

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti di sviluppo turistico e con scopi sociali e culturali. Potrà partecipare a bandi per l'erogazione di fondi nazionali e comunitari.

Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.